



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova dott. Micol Sabino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4039/2020 del R.A.C.C. iniziata con atto di citazione notificato

d a

- l, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Luciano del foro di Padova con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in
opponente

c o n t r o

- rappresentata e difesa, dagli avv.ti t e
i elettivamente domiciliata per le notificazioni nonché per le comunicazioni di cancelleria quale domicilio digitale presso gli indirizzi P.E.C. e
e quale domicilio telematico il n. FAX
opposta

CONCLUSIONI

Conclusioni per l'attore opponente:

“In via di merito: In accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione:

1) accertare e dichiarare che la sig.ra non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno del sig.

per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, a seguito della coesistenza di un controcredito restitutorio di



ammontare superiore liquido, certo ed esigibile vantato dall'odierno opponente nei confronti della stessa, fondato su di un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, emesso con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. – n. cronol. 9681/2019 – Tribunale di Pordenone – G.I. dott. _____ in data 28/12/2019;

2) dichiarare che l'opponente nulla deve a favore della sig.ra _____ in forza del titolo azionato, in quanto il credito si è estinto per l'operare della compensazione legale, in ragione delle corrispondenti partite di credito e debito, conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto notificato in data 16/06/2020, quantificando il residuo credito vantato dall'odierno opponente nei confronti della sig.ra _____

3) Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario delle spese generali 15%, oltre cpa ed iva ai sensi del DM 10 marzo 2014 n. 55”;

Per la convenuta opposta:

“1. La convenuta opposta _____ contestando integralmente tutto quanto avversariamente eccepito, dedotto, prodotto, concluso in quanto infondato in fatto e in diritto, richiamando integralmente le eccezioni, deduzioni, allegazioni, istanze, produzioni, conclusioni tutte articolate negli atti di causa e a verbale di udienza, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate dalla controparte negli atti di causa e a verbale di udienza e di non accettare la reiterazione di istanze istruttorie già rigettate in corso di causa, precisa le conclusioni come in appresso.

2. Voglia il Tribunale di Padova, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e conclusione;



2.1. *previa ogni eventuale declaratoria di merito e/o di rito, anche in termini di inammissibilità dell'opposizione proposta da*

2.2. *nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'Opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;*

2.3. *con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno, necessario e urgente per la tutela dei diritti della Convenuta opposta*

2.4. *con vittoria delle spese di lite sia della fase cautelare che della fase di merito, come da nota spese che si deposita in uno alle presenti Note (doc. 27);*

2.5. *in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie articolate da _____ nell'atto di opposizione a precetto nonché nelle Memorie ex art. 183 c.p.c. in quanto inammissibili, comunque infondate”*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Giudice, osservato:

-che con atto di citazione _____ proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1°, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato dalla _____ in data 16/6/29 unitamente al titolo esecutivo, con cui quest'ultima gli aveva intimato il pagamento della somma di € 7.828,30 in forza del titolo costituito dall'ordinanza presidenziale n.cron. 7963/19 emessa il 29/10/19 nel procedimento di separazione dei coniugi n. 3363/2018 R.G. innanzi al Tribunale di Pordenone, nella quale si riconosceva alla _____ il diritto a percepire dall'ex marito un assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 3.000,00;



giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge; quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus" compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17, p. 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di



alimenti riferibile al coniuge n parola che si trovi incolpevolmente "in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa" (Corte Cost., 30/11/1988, p. 2); il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n. 17098); il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza; si comprende come gli obblighi civilistici del genitore differenzino, nell'ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile al riguardo del coniuge; ora, va rimarcato che non sarebbe possibile scindere, al fine di



perimetrare la compensazione, una quota alimentare nel credito di mantenimento azionato coattivamente, senza incidere sul titolo non modificabile dal giudice dell'esecuzione, privo di poteri sul punto, e, del resto, agibilità istruttorie idoneamente funzionali a questo scopo; nè potrebbe ipotizzarsi di differire sistematicamente la verifica al giudice dell'opposizione all'esecuzione poichè: a) si tratta di un incidente distintamente cognitivo pur sempre correlato alla procedura coattiva; b) al contempo anch'egli, quale giudice di una differente cognizione, non potrebbe incidere sullo specifico titolo esecutivo - formato in altra sede giurisdizionale - e con valutazione casistica; c) una diversa soluzione, oltre a non essere ipotizzabile per quanto appena osservato, si risolverebbe in un avallo alla lesione della ragionevole durata del procedimento esecutivo, comportando una dilazione procedimentale nei fatti sempre necessaria una volta che si assuma l'individuabilità di un'incomprimibile anche se magmatica quota alimentare nel credito azionato, unica non compensabile e, dunque, fisiologicamente inidonea a venir meno in tal modo (anche per compensazione legale); [...]per queste ragioni, poi, non viene in rilievo la giurisprudenza che discute sulla non compensabilità nè, quindi, ripetibilità delle somme ricevute in forza del titolo giudiziale di separazione, argomentando dal carattere definito "sostanzialmente" alimentare del credito per mantenimento; si tratta di un orientamento che: i) per lo più ha riguardato i figli non indipendenti economicamente (Cass., 10/12/2008, n. 28987, Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); ii) quando si è espresso più in generale ha accompagnato la conclusione a "evidenti ragioni di economia processuale" (Cass., 20/07/2015, n. 15186, pag. 3); iii) ha per



oggetto la differente fattispecie della già intervenuta erogazione delle somme di mantenimento, di cui si chiede, al giudice della relativa cognizione, la statuizione di restituzione ovvero compensazione con i minori importi stabiliti, per il tempo susseguente, a modifica delle precedenti condizioni; si tratta, cioè, di un'opzione volta a stabilizzare la ragione creditoria oggetto di statuizione giurisdizionale sino al suo pari mutamento, proprio per non incidere retroattivamente sul previo titolo, scomponendone l'unitaria struttura";

-che inoltre la rinuncia alle ulteriori esecuzioni non è necessaria essendo di per sè legittimo il cumulo dei mezzi di espropriazione , mentre è infondata l'eccezione di difetto di titolarità in quanto l'ordinanza ex art.186bis cpc è titolo per il riconoscimento del credito in capo al solo come si evince dalla lettura dello stesso provvedimento che menziona esclusivamente l'opponente quale creditore, con la precisazione che in ogni caso anche ove si dovesse ritenere creditrice anche la di (la impresa individuale del non può costituire certamente un soggetto con distinta personalità giuridica) comunque il credito in capo al solo al netto dell'importo assegnato con l'ordinanza conclusiva del pignoramento presso terzi n.1/21 Rg, sopravanzerebbe ugualmente il credito vantato dalla precettante;

- che quindi per effetto della estinzione del diritto di credito della precettante portato dal titolo esecutivo di formazione giudiziale azionato con il precetto, in forza di un controcredito sorto successivamente alla formazione del titolo esecutivo stesso, non sussiste il diritto della precettante di procedere esecutivamente;



che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara la insussistenza del diritto di _____ di procedere esecutivamente;
- 2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Padova, il 7 agosto 2022.

Il Giudice

- Dott. Micol Sabino -



